

# Rapporto di maggioranza

numero

data

2 dicembre 2025

competenza

GRAN CONSIGLIO

**della Commissione Costituzione e leggi  
sulle iniziative parlamentari presentate nella forma elaborata da Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi per MPS-indipendenti per la modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato:**

- **del 21 settembre 2020 per la modifica dell'art. 12 "Anche l'opposizione deve poter avere gli stessi diritti di chi sostiene, direttamente o indirettamente, il CdS"**
- **del 18 settembre 2023 per la modifica dell'art. 13 "Ampliamo la partecipazione democratica in Gran Consiglio"**
- **del 18 settembre 2023 per la modifica dell'art. 29 "Ampliamo la partecipazione democratica in Gran Consiglio / Commissioni Parlamentari"**
- **del 18 settembre 2023 per la modifica dell'art. 53 "Ogni parlamentare deve aver accesso alla documentazione"**
- **del 18 settembre 2023 per la modifica dell'art. 116 "Ordini del giorno uguali per tutte e tutti"**
- **del 18 settembre 2023 per la modifica dell'art. 16 "Ufficio presidenziale: permettiamo a tutti i gruppi almeno di partecipare senza diritto di parola"**

## I. PREMESSA

Tutte le iniziative elaborate trattate in questo rapporto parziale propongono una serie di modifiche della Legge su Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di stato (LGC). Legge che ricordiamo è stata oggetto di una completa revisione approvata dal Parlamento ticinese il 24 febbraio 2015 con entrata in vigore il 17 aprile 2015.

## II. LE RICHIESTE DI MODIFICA

Tutti gli atti oggetti di questo rapporto vertono su un concetto di fondo, che è evidentemente quello di ampliare i diritti e le possibilità per i candidati eletti appartenenti a liste con un numero ridotto deputati che attualmente non sono in grado di costituirsi in gruppo parlamentare.

Richieste puntuali che di fatto puntano a modificare l'assetto attuale partecipativo di questi candidati, frutto dell'esito della ripartizione dei seggi a seguito del risultato elettivo.

Assetto definito dalla Costituzione cantonale e dalla Legge sui diritti politici (LEDP), rivendicando pertanto che, a fronte di un sistema di ripartizione dei seggi non modificato, e attualmente non oggetto di modifica, i diritti di questi deputati eletti in liste che non raggiungono una presenza numerica minima possano beneficiare di maggiori diritti.

Pur comprendendo l'aspirazione legittima a delle modifiche che vadano a favore di questi candidati eletti su liste minori, la maggioranza della Commissione non condivide e non intende entrare in materia su tali modifiche in assenza di una modifica generale dell'impianto legislativo che definisce il sistema elettivo attualmente in vigore.

### III. DECISIONI COMMISSIONALI

#### **Modifica dell'art. 12 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (IE592)**

Tramite l'iniziativa parlamentare elaborata gli iniziativaisti **chiedono di ridurre da 5 a 3 il numero minimo di deputati necessari per poter essere considerati gruppo parlamentare**, e questo attraverso la proposta di modifica dell'art. 12 cpv 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC).

Per le motivazioni introduttive sopra descritte la maggioranza della Commissione propone di respingere la modifica legislativa richiesta.

A complemento, la maggioranza della commissione ritiene essere questo un tema molto delicato anche a fronte dell'evoluzione che negli anni ci ha consegnato una frammentazione sempre più marcata della rappresentanza delle diverse forze politiche in parlamento. Una richiesta di modifica apparentemente "banale" ma che, se non gestita ed esito di una rivisitazione completa del sistema elettivo, rischierebbe di incidere e probabilmente distorcere profondamente l'intero funzionamento del parlamento cantonale.

#### **Modifica dell'art. 13 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (IE756)**

Tramite l'iniziativa parlamentare elaborata gli iniziativaisti **chiedono la modifica dell'articolo 13 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato portando da 5 a 3 il numero di deputati minimo per poter costituirsi quale gruppo misto** ai sensi dell'art. 12 della LGC.

Per le motivazioni introduttive sopra descritte ed in analogia alla modifica proposta dell'art. 12 la maggioranza della Commissione propone di respingere la modifica legislativa richiesta.

#### **Modifica dell'art. 29 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (IE757)**

Tramite l'iniziativa parlamentare elaborata gli iniziativaisti **chiedono la modifica dell'articolo 29 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato con l'aggiunta del capoverso 6 qui riportato, che chiedono la possibilità che i**

**deputati in liste non facente gruppo di partecipare senza diritto di parola alle sedute di commissione e sottocommissione.**

*6 Alle sedute delle commissioni e delle sottocommissioni può partecipare, senza diritto di parola, un deputato di ogni lista che non fa gruppo.*

Per le motivazioni introduttive sopra descritte la maggioranza della Commissione propone di respingere la modifica legislativa richiesta.

Si sottolinea comunque come la proposta di partecipazione a una Commissione senza diritto di parola per un deputato di ogni lista che non fa gruppo sia difficilmente attuabile per le naturali e ovvie conseguenze di gestione che comporterebbe, e questo proprio per la "inconsistenza" di un regime di non-diritto di parola all'interno di un consesso plenario.

### **Modifica dell'art. 53 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (IE758)**

Tramite l'iniziativa parlamentare elaborata gli iniziativaisti **chiedono la modifica dell'articolo 53 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato con richiesta di modifica dei capoversi 2 e 3, qui riportata, con l'intento di estendere a tutti i deputati l'accesso libero ai verbali, documenti e corrispondenza riguardanti i messaggi delle commissioni parlamentari.**

*2 L'accesso ai verbali e ai documenti ed alla corrispondenza riguardanti i messaggi trattati da una di una commissione parlamentare è riservato unicamente ai membri di detta commissione, salvo decisione contraria della stessa. è garantita in tempo reale ad ogni deputato.*

*3 L'accesso ai verbali e ai documenti dell'Ufficio presidenziale è riservato unicamente ai membri dell'Ufficio presidenziale, salvo decisione contraria dello stesso. è garantito in tempo reale ad ogni deputato.*

Per le motivazioni introduttive sopra descritte la maggioranza della Commissione propone di respingere la modifica legislativa richiesta.

### **Modifica dell'art. 116 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (IE764)**

Tramite l'iniziativa parlamentare elaborata gli iniziativaisti **chiedono la modifica dell'articolo 116 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato con richiesta di modifica dei capoversi 3 e 4 lettera b, qui riportata, con l'intento portare ad un numero minimo di 3 deputati per postulare in forma scritta la modifica della forma di deliberazione così come introdurre un numero minimo di 3 deputa e non di un gruppo come oggi formulato, la possibilità di richiedere la delibera su oggetti non all'ordine del giorno di una seduta pianificata.**

*3 Il Gran Consiglio può decidere la modifica della forma di deliberazione stabilita dall'Ufficio presidenziale, su richiesta scritta di 1 capogruppo o di almeno 5 - 3 deputati. La deliberazione sulla richiesta di modifica avviene secondo la forma della procedura scritta.*

*4 Il Gran Consiglio può deliberare su un oggetto che non figura all'ordine del giorno:*

- a) su proposta dell'Ufficio presidenziale;  
b) su proposta di un gruppo parlamentare, o di almeno 3 deputati purché venga votata l'urgenza.

Su questo punto, al di là delle considerazioni generali che vedono la maggioranza della commissione proporre di respingere tutte le modifiche legislative richieste, si sottolinea come in particolare, questa modifica proposta, ancora a fronte della attuale e negli anni accresciuta frammentazione parlamentare, non sembra costituirsi come un particolare effetto migliorativo della situazione attuale. Di fatto il raggiungimento di un numero minimo di deputati risultata molto più facile oggi che in passato.

Pertanto la maggioranza della Commissione propone di respingere la modifica legislativa richiesta.

### **Modifica dell'art. 16 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (IE769)**

Tramite l'iniziativa parlamentare elaborata gli iniziativaisti **chiedono la modifica dell'articolo 16 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato con richiesta di modifica del capoverso 3 con l'introduzione del diritto da parte di un deputato di ogni lista che non fa gruppo di partecipare senza diritto di parola alle sedute dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.**

<sup>3</sup>Le sedute dell'Ufficio presidenziale non sono pubbliche. 3 Alle sedute dell'Ufficio presidenziale possono partecipare, senza diritto di parola, un deputato per ogni lista che non fa gruppo.

Per le motivazioni introduttive sopra descritte la maggioranza della Commissione propone di respingere la modifica legislativa richiesta.

Per le riflessioni inerenti la gestione problematica di una presenza senza diritto di parola all'interno di un consesso si rimanda alle riflessioni su esposte alla proposta di modifica dell'art. 29 cpv.6 (IE 757).

## **IV. CONCLUSIONI**

La maggioranza della Commissione propone di non accogliere nessuna delle proposte di modifica, sottolineando come, allo stato attuale, non si ritiene opportuno intervenire su aspetti che riguardano l'aumento dei diritti dei singoli deputati senza una revisione del sistema elettorale, che disciplina le modalità di elezione e di accesso al Gran Consiglio.

Per la maggioranza della Commissione Costituzione e leggi:

Paolo Ortelli, relatore

Balli - Capoferri - Censi - Corti - Filippini -

Genini Sem - Genini Simona - Ghisolfi - Giudici -

Padlina (con riserva) - Passardi - Ris - Terraneo